



Verbale di deliberazione n. 6 del Consiglio dei Sindaci della Comunità della Valle dei Laghi

Adunanza di prima convocazione. Seduta pubblica.

OGGETTO: Art. 13 bis, comma 5, l.p. 16 giugno 2006, n. 3 - Approvazione della Convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani. Atto obbligatorio.

L'anno duemila**venticinque** addì **tredici** del mese di **febbraio** alle ore **16:15** nella sede della Comunità della Valle dei Laghi in Piazza Perli 3 (Vezzano) a Vallegalli, a seguito di regolari avvisi, recapitati a mezzo P.I.Tre., si è riunito il Consiglio dei Sindaci della Comunità della Valle dei Laghi.

Presenti i signori:

LUCA SOMMADOSSI	Presidente
DAVID ANGELI	Sindaco del Comune di Cavedine
MICHELE BORTOLI	Sindaco del Comune di Madruzzo
LORENZO MIORI	Sindaco del Comune di Vallegalli

Assenti:

Assiste il Segretario Generale dott. Mariano Carlini.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Luca Sommadossi, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**Oggetto: Art. 13 bis, comma 5, l.p. 16 giugno 2006, n. 3 - Approvazione della Convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani.
Atto obbligatorio**

Il Presidente espone:

L'articolo 13 bis, comma 5, della l.p. 16 giugno 2006, n. 3 - come modificato dall'art. 51 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9 e dall'art. 6, l.p. 30 dicembre 2024, n. 13 - dispone quanto segue: “*Ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, la Provincia, i comuni e le comunità esercitano in forma associata le funzioni e le attività in materia di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto del piano provinciale di gestione dei rifiuti, attraverso un ente di governo dell'ambito istituito mediante convenzione tra i predetti enti. L'ente di governo è costituito in forma di consorzio o in altra forma prevista dall'ordinamento regionale per la gestione associata di funzioni; esso organizza e affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti. La convenzione individua la data di operatività dell'ente di governo dell'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani, i criteri per l'organizzazione e l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - anche mediante l'individuazione di sub-ambiti in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica ove ne sia motivata la maggiore efficacia ed efficienza del sistema complessivo - e disciplina le modalità per il conferimento o la messa a disposizione degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali all'ente di governo da parte degli enti partecipanti. La convenzione individua inoltre disposizioni transitorie per assicurare la fornitura del servizio nel primo periodo di operatività dell'ente di governo, con particolare riguardo alla transizione dal sistema di gestione in essere alla data di entrata in vigore di questo comma alla gestione integrata. La convenzione individua anche le condizioni per gli affidamenti transitori e la durata massima degli stessi, anche in relazione alla prima fase di operatività prevista dal comma 5 ter e alla cessazione anticipata degli stessi a conclusione di tale fase. Fino alla conclusione di tale fase, la continuità del servizio pubblico essenziale di raccolta dei rifiuti urbani è assicurata in ogni caso anche attraverso la prosecuzione delle gestioni in essere alla data di stipulazione della convenzione, alle medesime condizioni. In ogni caso il periodo precedente si applica alle gestioni in essere al 31 dicembre 2024 per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.*”

Il successivo comma 5 bis - anch'esso modificato dall'art. 51 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9 e dall'art. 6, l.p. 30 dicembre 2024, n. 13 - prevede, ulteriormente, che “*lo schema della convenzione prevista dal comma 5 è approvato dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore di questo articolo ed entro i successivi quarantacinque giorni è sottoscritto dalla Provincia, dalle comunità e dai comuni. La sottoscrizione della convenzione entro il termine previsto da questo comma costituisce atto obbligatorio.*”

Con nota prot. 972152 d.d. 23 dicembre 2024, l'Assessore all'agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica ed enti locali della Provincia autonoma di Trento, ed il Presidente del Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento hanno comunicato che, in pari data, lo stesso Presidente del CAL ed il Presidente della Provincia hanno siglato l'intesa in relazione allo schema di convenzione di cui alle precipitate disposizioni.

I Comuni, le Comunità e la stessa Provincia autonoma di Trento debbono pertanto procedere, entro i successivi quarantacinque giorni, alla sottoscrizione della convenzione, nel testo su cui si è formata l'intesa fra la Provincia ed il Consiglio delle autonomie locali, trasmesso in allegato alla nota sopra richiamata, ed allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale. La sottoscrizione della convenzione in oggetto, previo espletamento dell'iter deliberativo previsto secondo il rispettivo ordinamento, costituisce atto obbligatorio.

La convenzione proposta, che di sostanza nel fatto che la competenza dei Comuni in tema di rifiuti sia delegata al nuovo ente che si va a costituire, presenta parecchi punti problematici.

In particolare per quanto riguarda la stessa competenza ad adottare l'atto si riscontra che la Comunità della Valle di Laghi non ha competenza in materia di gestione dei rifiuti, ne è stata espressa dai Comuni del territorio la volontà di delegare tale funzione. Pertanto la partecipazione della Comunità alla convenzione consiste unicamente nella funzione di nominare uno fra i sindaci ed il presidente della Comunità come

rappresentante nell'assemblea dell'EGATO. Ciò nonostante la legge 3/2006 qualifica quest'atto come obbligatorio anche per le amministrazioni non competenti in materia.

I Comuni che mantengono, seppur tramite l'EGATO la competenza ad istituire e gestire il servizio ma la eserciteranno tramite la rappresentanza nel nuovo ente. Tale rappresentanza non può portare a trasferire al soggetto delegato i poteri e le competenze spettanti agli organi dell'ente ed in particolare quelle dei Consiglio comunali.

Lo Statuto dell'EGATO non è allegato allo schema di convenzione ma è previsto che venga approvato dall'assemblea stessa entro un anno dalla costituzione dell'ente. Per la costituzione di un consorzio ex. art.31 del D.Lgs. n.267/2000 si prevede espressamente che il Consiglio Comunale deve approvare una convenzione unitamente allo statuto del consorzio. Anche l'art. 38 della L.R. 2/2018 prevede che i Consorzi obbligatori siano regolamentati dallo Statuto, che è il documento fondamentale che definisce la natura giuridica di un ente/soggetto, la sua organizzazione interna, i diritti e i doveri dei suoi membri o soci, nonché le modalità di funzionamento, del nuovo ente che si viene ad istituire e che è distinto dagli enti istituzionali che lo vanno a comporre. Tali decisioni sono certamente competenza dei Consigli comunali. In mancanza di uno Statuto allegato alla convenzione e con la previsione che i Consigli comunali non approvino lo Statuto nemmeno in un secondo tempo, può essere considerata legittima la deliberazione proposta?

Tale previsione è in ogni caso contraddittoria con la previsione sia lo statuto a regolare il funzionamento dell'assemblea (art. 2 comma 9) e le competenze degli organi (art. 3 comma 6) e che fino all'adozione dello stesso l'assemblea possa deliberare solo atti di ordinaria amministrazione (art. 7 comma 11).

Quindi in mancanza di uno Statuto le regole di funzionamento dell'assemblea non sono previste in nessun atto.

Mancano in ogni caso le decisioni in merito di:

- Durata e sede
- Recesso
- Specifiche competenze per i singoli Organi previsti in convenzione quali Assemblea, CDA e relativo funzionamento in attesa dell'approvazione dello statuto, ecc.
- Disciplina transitoria.

Sarebbe necessario che l'assemblea si dotasse almeno provvisoriamente di un regolamento per il funzionamento, ma la possibilità di esercizio della potestà regolamentare è definita dal futuro statuto (art. comma 5) e quindi anche questo appare contraddittorio. Allo statuto è attribuita la definizione delle modalità per garantire a ciascun componente un identico peso decisionale ed in mancanza di questo nemmeno tali garanzie sono assicurate.

Si fa notare peraltro che per i Comuni di Aldeno, Garniga e Cimone, che come numero di enti hanno la stessa consistenza numerica degli enti della Comunità della Valle dei Laghi, non è prevista alcuna rappresentanza. Di converso, il Comune di Rovereto ha una doppia possibilità di voto perché ha un membro di diritto e partecipa alla votazione del rappresentante della Comunità della Vallagarina.

E' stabilita la previsione dell'espressione di un parere della PAT relativamente alla definizione, finanziamento e realizzazione dell'impiantistica necessaria per la fase finale del ciclo di trattamento dei rifiuti, ma non risulta che questo sia minimamente vincolante per l'assemblea. Analogamente ne particolare rilevanza viene attribuita al Comune ove l'impianto verrà previsto e quindi salvo il caso in cui la localizzazione sia nei territori di Trento o Rovereto, non è assicurato che il Sindaco del Comune interessato sia presente nell'organo che delibera la localizzazione dell'impianto, né che in tale decisione sia coinvolto il relativo consiglio comunale.

In riferimento alla composizione del consiglio di amministrazione la previsione di "potere decisionale" non è rispettata in quanto a parte il presidente dell'assemblea, due componenti sono nominati dalla Provincia Autonoma di Trento, uno dal Comune sede dell'impianto ed uno dal Consiglio delle Autonomie Locali.

Si chiede in fase di prima nomina del Consiglio di Amministrazione e fino alla definizione della sede dell'impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti se il seggio spettante al componente designato dal Comune ove verrà realizzato tale impianto resterà vacante o come sarà assegnato.

Viene inoltre previsto che i membri del Consiglio di amministrazione siano di adeguata competenza amministrativa, gestionale o professionale, ma anche in condizioni di indipendenza rispetto ai gestori del servizio. Si osserva che in ambito provinciale, avendo in maggioranza affidato il servizio a gestori di consorzi o società “in house” gli esperti del settore sul territorio provinciale sono le persone occupate in questi soggetti. Mettere come condizione l’indipendenza dai gestori dei membri del cda, non tenendo conto della differenza fra gestori privati in appalto o gestori di società “in house” che rispondono e dipendono dai loro enti soci, rischia di disperdere il patrimonio di conoscenza e professionalità presente sul territorio provinciale.

Le competenze degli organi sono previste e precise dallo statuto, ma gli organi vengono nominati ed entrano in funzione prima dell’approvazione dello Statuto. Non si sa come le loro competenze come vengono definite in assenza delle norme statutarie che le dovrebbero fissare e precisare.

Il superamento di tale problema può avvenire solo se l’approvazione dello statuto sarà il primo punto all’ordine del giorno dell’assemblea di EGATO e se l’approvazione dello stesso da parte dei delegati sarà successiva all’approvazione dello statuto da parte dei Consigli comunali e dei consigli di Comunità e quindi che il delegato sia vincolato, nella votazione dell’approvazione dello statuto in assemblea EGATO, al mandato ricevuto dai consigli comunali e dal consiglio di comunità che rappresenta.

Quindi l’inserimento nella deliberazione di un punto che vincoli in tal senso il futuro delegato potrebbe risolvere il problema, determinando si due momenti distinti di approvazione di convenzione e statuto, ma entrambi posti prima della nascita, di fatto dell’ente, che pur essendo dichiarato “operativo” alla firma della convenzione, non può operare se non dopo l’approvazione dello statuto da parte di tutti gli consorziati

Una precisa norma procedurale si trova solo all’art 4 comma 3, nel quale si prevede che per la deliberazione dei sub ambiti l’assemblea dell’EGATO possa esprimersi con la presenza della Provincia e di altri 9 componenti, con l’approvazione della maggioranza assoluta dei presenti. Ciò vuol dire che 6 componenti su 10 soggetti presenti, e quindi la PAT più altri 5 rappresentanti, su 18 componenti l’assemblea, possono definire gli ambiti anche in presenza del voto contrario di 4 rappresentanti e la non partecipazione all’assemblea di altre 9 amministrazioni. Non appare questa una formula corretta per definire una maggioranza qualificata, a meno che il significato non sia quello che la definizione degli ambiti non può prescindere dal parere favorevole della Provincia Autonoma di Trento. Non si comprende perché sia da garantire la presenza di uno dei soggetti che si immagina regolarmente invitato a partecipare ed a cui nessuno impedisca di farlo. L’unica conseguenza è che la PAT, non presentandosi in assemblea potrebbe impedire l’approvazione di sub-ambiti dalla stessa non condivisi, determinando quindi un potere di voto che contrasta con quanto previsto all’art. 2 comma 9 della convenzione che prevede che lo statuto garantisca “identico peso decisionale a tutti i componenti”. Si rappresenta quindi un contrasto con i principi democratici che dovrebbero regolare la convenzione ed un contrasto interno fra due norme della stessa. Un tale potere di “veto” della PAT dovrebbe eventualmente essere previsto nell’art. 13 bis della l.p. 3/2006 e non nella convenzione che istituisce il consorzio EGATO Trentino.

Sempre in riferimento al Consiglio di Amministrazione, appare in contrasto con l’autonomia ed indipendenza del nuovo ente, la nomina “esterna” da parte di PAT e Consiglio delle Autonomie, di quattro dei 5 componenti, senza una effettiva rappresentanza per gli enti presenti in assemblea e senza una procedura per l’eventuale “sfiducia” espressa dall’Assemblea, nei confronti del Cda.

In relazione alla figura del Presidente la bozza di convenzione prevede che il presidente sia nominato dall’assemblea “anche all’interno dei componenti della stessa” (art. 5 comma 11) lasciando intendere quindi che potrebbe essere anche un soggetto esterno all’assemblea ed infatti è previsto che in questo caso l’assemblea passi a 19 componenti. Tale previsione è in contrasto con quanto previsto dall’art. 13 della l.p. 3/2026. Infatti i comma 2 e 2 bis prevedono

2. *Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, qualora il servizio pubblico sia svolto in forma associata tra più enti, l’esercizio di tutte le funzioni amministrative e di governo, comprese*

quelle di direttiva, d'indirizzo e di controllo, che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio spetta:

- a) *alla comunità, secondo quanto disposto dal relativo statuto, nel caso previsto dal comma 1, lettera a);*
- b) *in tutti gli altri casi ad un consorzio tra gli enti, quale ente di diritto pubblico, ovvero a un apposito organo individuato dalla convenzione per la gestione associata nel quale sono rappresentati tutti gli enti titolari del servizio.*

2 bis. Sono organi del consorzio di cui al comma 2, lettera b), l'assemblea, il presidente eletto nel suo seno, il consiglio di amministrazione e, se occorre, il revisore dei conti. Le attribuzioni degli organi, le modalità del loro funzionamento, le modalità dell'esercizio delle funzioni sono disciplinate dallo statuto del consorzio. Al consorzio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la comunità in materia di bilancio, contabilità, personale e controllo sugli organi.

Considerato che nel caso del servizio rifiuti ricadiamo nella previsione di cui all'art. 13 comma 2 lettera b) la previsione è che il Presidente del Consorzio ed in questo caso dell'EGATO sia eletto "in seno all'assemblea" e quindi non può essere un soggetto esterno che poi viene aggregato all'assemblea stessa. La nomina del presidente all'esterno prevista dalla convenzione è però una facoltà non un obbligo. Pertanto si può dire che la facoltà, essendo illegittima, non potrà essere esercitata essendo in violazione di legge, ma non rende illegittima l'approvazione della convenzione.

La convenzione peraltro senza lo statuto è incompleta relativamente a questioni come il mantenimento degli standard di servizio attualmente assicurati dai territori e/o un miglioramento degli stessi, il mantenimento degli attuali costi del servizio senza aumenti a carico dei territori per la costituzione di una nuova struttura sovraordinata, la certezza che l'organico dell'EGATO sia composto solo da personale proveniente dai soggetti che già svolgono il servizio per il contenimento dei costi.

Con nota prot.528 dd.23/01/2025 il presidente a chiesto chiarimenti al Consiglio delle Autonomie Locali presso il Consorzio dei Comuni Trentini di chiedere chiarimenti alla Provincia Autonoma di Trento.

Con nota prot. 662 dd. 29/01/2025, che si allega alla presente deliberazione, Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali da riscontro alla nota inviata, dando notizia della richiesta alla PAT di chiarimenti in data 24/01/2025 e trasmettendo la risposta dell'Assessora provinciale competente.

La nota della Assessora Zanotelli, che si allega al presente provvedimento, da atto che le osservazioni presentate hanno effettivo rilievo, dando indicazione dei provvedimenti di legge in itinere che correggeranno quanto emerso dall'esame della convenzione, che lo statuto sarà preventivamente approvato dal Consigli comunali e dei Sindaci nelle Comunità, che sarà risolta la mancata rappresentanza di Aldeno, Cimone e Garniga e che le questioni relative a personale e beni degli enti saranno risolte con ulteriori accordi.

Con successiva nota prot. 712 dd. 31/01/2025 il consiglio delle Autonomie Locali ha inviato il testo della convenzione già firmato dal Presidente della Provincia che si allega al presente atto.

Con ulteriore nota prot. 803 dd. 04/02/2025, che si allega alla presente, l'assessora Zanotelli ed il Presidente Gianmoena hanno sentito la necessità di giustificare ulteriormente la validità della convenzione sostenendo la non necessità dello statuto, almeno in questa fase. La nota peraltro non evidenzia che la necessità dello statuto, al di là delle valutazioni giuridiche presentate, è richiesta dalla stessa convenzione che demanda a tale atto le norme sul funzionamento dell'assemblea ed impedisce alla stessa di adottare atti si sola ordinaria amministrazione fino alla sua approvazione. Peraltro viene richiamato l'art. 13 comma 2 bis della legge provinciale 3/2006 sulla definizione degli organi, senza notare che la norma prevede che il presidente del consorzio sia eletto in seno all'assemblea, mentre la convenzione prevede che possa essere anche esterno.

Quanto sopra espresso rileva rispetto all'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal segretario generale, che per quanto sopra espresso è favorevole solo in quanto l'approvazione, obbligatoria per legge, è subordinata all'effettivo avverarsi di quanto preannunciato dall'Assesora Zanotelli nella note citate, che si allegano alla deliberazione di fatto quale parte integrativa della convenzione stessa.

Per quanto riguarda la Comunità della Valle dei Laghi, questa non ha in delega il servizio rifiuti e per quanto di competenza l'unico aspetto che ne coinvolge la partecipazione alla convenzione è la nomina di un rappresentante scelto fra sindaci e presidente.

Resta la necessità di inserire comunque a corollario dell'approvazione della convenzione, il vincolo per il rappresentante che verrà individuato con separato provvedimento, di approvare in assemblea EGATO lo statuto del nuovo ente, solo se munito dell'approvazione da parte dei Consigli comunali e per la Comunità, per quanto di competenza, dal consiglio dei Sindaci.

La partecipazione al Consorzio è obbligatoria e pertanto sulla proposta di convenzione sottoscritta da PAT e CAL è necessario che l'amministrazione delibera in merito, tenendo conto come elemento fondamentale quanto scritto nella nota dd. 29/01/2025 dall'Assessora provinciale.

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio dei sindaci di approvare la Convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, nel testo allegato al presente provvedimento e conforme all'intesa siglata dal Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali, ma integrata dalla comunicazione dell'Assessora Provinciale Giulia Zanotelli, Prot. n. A056/2025/ 75394 /17.8-2023-6 dd. 29/01/2025, indirizzata al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali inserendo inoltre la condizione relativa alla procedura di approvazione dello statuto come sopra già detto.

La norma prevederebbe l'approvazione entro il 06 febbraio 2025, ma la necessità dei chiarimenti giunti in data 29/01/2025, per i rilevanti problemi riscontrati nel testo non hanno permesso di rispettare tale termine, tenuto conto della necessità di convocare con il preavviso richiesto e con la certezza della disponibilità dei Sindaci ad essere presenti alla riunione.

Il Presidente della Comunità, provvederà, in esecuzione del presente provvedimento, alla comunicazione del presente provvedimento agli altri soggetti chiamati a partecipare, e provvederà sottoscrizione della Convenzione in oggetto per adempiere all'obbligo.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

- premesso tutto quanto sopra riportato;
- visto l'articolo 13 bis, comma 5, della l.p. 16 giugno 2006, n. 3;
- visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;
- visto lo Statuto della Comunità;
- visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.:
 - parere favorevole, con osservazioni, di regolarità amministrativa, reso dal Segretario generale della Comunità.
 - parere favorevole, senza osservazioni, di regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento in quanto provvedimento di approvazione di convenzione per l'esercizio associato di servizi fra più enti pubblici ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 comma 7 e 16 comma 1 della L.p. 3/2006 e s.m. e dell'art 49 del Codice degli enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, Legge regionale 2/2018 e s.m.

- con voto favorevole constatato e proclamato, da parte del Presidente, come da certificazione allegata

DELIBERA

1. di approvare la Convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, nel testo allegato al presente provvedimento e conforme all'intesa siglata tra il Presidente della Provincia ed il Presidente del Consiglio delle autonomie locali, unitamente alle note dell'Assessora all'agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica e enti locali della Provincia Autonoma di Trento, Giulia Zanotelli, nei testi allegati sub A) e B) e del Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, Paride Gianmoena, prot. 662 dd.29/01/2025 e 803 dd. 04/02/2025, con la condizioni che il rappresentante dei Comuni e della Comunità della Valle dei Laghi, che sarà individuato con successivo provvedimento, chieda in assemblea EGATO che prima di trattare su qualsiasi punto all'ordine dei giorni, l'assemblea elabori una proposta di Statuto dell'EGATO Trentino e che comunque non esprima parere favorevole in relazione all'approvazione dello statuto se non munito dell'approvazione dello stesso da parte del Consiglio dei Sindaci della Comunità e dei Consigli Comunali di Cavedine, Madruzzo e Vallegagli;
2. le condizioni poste all'operato del rappresentante dei Comuni e della Comunità della Valle di Laghi sono vincolanti ed il rappresentante potrà essere chiamato a rispondere della mancata ottemperanza alle stesse in ogni sede, anche per i danni patrimoniali eventualmente causati da dette decisioni alla Comunità o ai Comuni della valle dei Laghi.
3. di dare atto che il Presidente, o chi ne fa le veci, provvederà, in esecuzione del presente provvedimento, alla comunicazione dell'approvazione delle convenzione, unitamente alle note prot. 662 e 803 citate e con le condizioni di cui al punto 1 ed alla sottoscrizione condizionata della Convenzione in oggetto;
4. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione al Presidente entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs. 104 del 2010;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente <i>dott. Luca Sommadossi</i>	The logo is circular with a laurel wreath border. Inside the wreath, at the top, it says "COMUNITÀ DELLA VALLE DELLA" and at the bottom "VALLELAGHI". In the center is a stylized tree with leaves and a small body of water or waves below it.	il Segretario Generale <i>dott. Mariano Carlini</i>
---	---	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione ed esecutività
- esito della votazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.